

Causalità e concorso di persone: no alla punibilità del complice maldestro

Occorre che il concorrente abbia fatto nascere o rafforzato il proposito criminoso; il contributo materiale, invece, viene accertato, per giurisprudenza consolidata, secondo i principi tipici che regolano la verifica del nesso di causa nei reati con evento naturalistico. Da ciò consegue che l'accertamento deve essere condotto ex post, in forza della teoria condizionalistica, ossia eliminando mentalmente il contributo del correo e verificando se il reato, hic et nunc, venga consequenzialmente meno con quelle modalità. In altre parole, il correo deve concretamente aver quantomeno agevolato la realizzazione del fatto realizzatosi con quelle precise caratteristiche. Tale considerazione ha indotto la giurisprudenza ad escludere la punibilità tanto del complice maldestro e dunque dannoso, tanto del complice inutile, ossia di colui il cui apporto è pari a zero.

Tribunale Ferrara, sentenza del 27.07.2022

...omissis...

Lo svolgimento del processo.

A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 2 luglio 2019, F.... è stato chiamato a rispondere del reato di cui al capo di imputazione.

Il processo, originariamente a carico d....., veniva assegnato al G.O.T. dott.ssa M.....elli e prendeva avvio all'udienza del 16 dicembre 2019. Ivi, il giudice, dopo aver rilevato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 552 co. 3 c.p.p., disponeva il rinnovo delle notificazioni medesime, rinviando l'udienza al 24 febbraio 2020.

In tale sede, verificata la regolare costituzione delle parti, presente l'imputato e assente l'imputato..venivano depositate istanze di costituzione di parte civile: V.... in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in qualità di Presidente dell'Associazione L... per la difesa del cane; P... G.....o in qualità di Presidente della Leal L....ti Vivisezionista; Enpa, Ente nazionale protezione animali; O.I. Onlus; S.C. in qualità di legale rappresentante pro tempore della L. Onlus. Il giudice concedeva un breve rinvio per consentire alle parti di interloquire sulle istanze presentate e ammetteva le prove

La successiva udienza, fissata per il 16 marzo 2020, veniva rinviata per l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, con sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 14 settembre 2020, il giudice si riservava sulle costituzioni di parte civili, rinviando per tali ragioni il processo all'udienza del 19 ottobre 2020, data in cui ne disponeva l'ammissione.

Il 23 ottobre 2020 il giudice si pronunciava in ordine all'applicazione della pena su accordo delle parti per l'imputato G...e, rilevata l'incompatibilità ex art. 34 co. 2 c.p.p. rispetto al coimputato F..., disponeva l'invio dei relativi atti per una nuova assegnazione.

All'udienza del 12 gennaio 2021, davanti al nuovo giudice assegnatario dott. Andrea Migliorelli, si disponeva l'apertura del dibattimento, con l'ammissione delle prove e il rinvio all'udienza del 18 maggio 2021, nel corso della quale aveva inizio l'istruttoria dibattimentale con l'ascolto dei testi del

L'ascolto dei testimoni proseguiva il 26 ottobre 2021, con il geom. M..... assente alla precedente udienza, C.L. e G.G., concludendo con l'esame dell'imputato. L'istruttoria continuava in data 15 marzo 2022 con l'escussione dei testi G.....; inoltre, si procedeva all'esame dell'imputato in procedimento connesso, G....nelle forme di cui all'art. 197 bis c.p.p.

Alla stessa udienza il Giudice rigettava sia la richiesta di confronto tra G.... e F.F., formulata dalla difesa di parte civile del Consorzio della B..., sia la richiesta di perizia sull'arma, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., formulata dalla difesa della parte civile Leal Lega Antivivisezionista.

Successivamente, in data 5 aprile 2022, terminato il dibattimento, il Giudice, rigettava la richiesta di produzione

documentale avanzata dalla difesa di parte civile Consorzio della B.B., nonché la richiesta di ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. formulata dalla difesa della parte civile Leal Lega Antivivisezionista ed invitava le parti alla discussione, rinviando a tal fine all'udienza del 17 maggio 2022. In tale sede, le parti procedevano ad esporre le rispettive conclusioni, udite le quali il Tribunale, previo ritiro in camera di consiglio, decideva, come da dispositivo che si riporta in calce, con riserva di giorni settantacinque per il deposito della motivazione.

La ricostruzione dei fatti.

Sulla scorta della documentazione acquisita e delle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

La teste F... dichiarava che nel 2017 abitava in vi...., presso un alloggio del Consorzio di .., in quanto compagna di ..., dipendente del Consorzio, a cui era stata assegnata tale unità immobiliare. Nello stesso stabile risiedevano altri dipendenti del Consorzio, tra cui con la propria famiglia. La teste riferiva che all'epoca G. possedeva un cane da caccia di nome D., che teneva sempre in un recinto di sua proprietà, facilmente visibile dalla finestra della camera da letto di F.....

In data 2 gennaio 2017, all'incirca subito dopo pranzo, la sig.ra sentiva dalla camera da letto del suo appartamento, nonostante le finestre chiuse, il cane di G.... guaire in modo anomalo, simile ad un forte lamento. Decideva pertanto di affacciarsi per capire cosa stesse succedendo e notava G..... e l'odierno imputato F..., anch'esso dipendente del Consorzio ma non residente presso lo stabile, seguire il cane, scappato di corsa dal recinto. F. dichiarava che in quel momento l'animale non appariva ferito. Successivamente, il cane entrava all'interno dell'impianto idrovoro e la teste non era più in grado di scorgerlo.

F. riferiva anche di aver visto F. recare con sé un fucile con un rigonfiamento all'altezza delle canne, fucile che riteneva appartenesse aQuesti, infatti, era in possesso della licenza di caccia ed esercitava abitualmente attività venatoria mirante alla riduzione della colonia di nutrie presenti nel Consorzio di B., detenendo regolarmente l'arma.

La dichiarante precisava di non aver sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco, ma la situazione le era comunque apparsa strana, ingenerando in lei dei sospetti. Infatti, visto il fucile in spalla a e conscia del fatto che qualche giorno prima aveva manifestato l'intenzione di uccidere il cane, si determinava a contattare telefonicamente il compagno ... per comunicargli la situazione, chiedendogli di telefonare a; tuttavia, l'uomo, rifiutandosi in un primo momento di intervenire, le suggeriva di scendere a controllare personalmente. Pertanto, la donna decideva di recarsi nel cortile insieme al figlio in tenera età in carrozzina, con la scusa di farlo addormentare. Una volta giunta in cortile trovavain una posizione diversa da quella in cui li aveva originariamente visti, ossia nella parte posteriore del garage vicino alla macchina del Consorzio in uso alF.. Quest'ultimo, che teneva in mano un sacco di plastica vuoto, le si avvicinava per farle gli auguri di buon anno ed le chiedeva di non avvicinarsi all'impianto idrovoro poiché sarebbe dovuto arrivare di lì a poco un ingegnere per un controllo. La testimone si allontanava e richiamava il proprio compagno, segnalando nuovamente la situazione sospetta, sicché lo stesso si determinava a raggiungerla, per meglio comprendere cosa stesse accadendo. Nell'attesa dell'arrivo del compagno la teste notava delle macchie di sangue fresco nella zona dove aveva visto passare il cane; una macchia in particolare, di cospicue dimensioni, era collocata vicino all'impianto idrovoro, esattamente la zona in cui la donna era stata invitata a non recarsi da

.... giunto sul luogo, preso atto di quanto raccontato dalla teste, si avvicinava in compagnia di quest'ultima ai due uomini, che si trovavano ancora vicino rimpianto idrovoro, domandando a cosa avesse fatto. Secondo ...nonostante nessuno avesse fatto esplicito riferimento alla morte dell'animale, tutti i presenti avevano compreso l'accaduto. rispondeva chiedendogli di non rovinarlo, sostenendo di avere commesso una leggerezza. Diversamente, ..., che non aveva più con sé il fucile, comunicava di aver agito su indicazione di ...G. pronunciando le parole "me l'ha detto lui". Sul punto, la sig.ra non ricordava se l'imputato avesse dichiarato la propria estraneità rispetto al fatto, ma affermava di non aver mai visto, prima di allora, ... imbracciare un fucile.

A questo punto, la teste supponeva che, in seguito alla vicenda, il suo compagno si fosse messo in contatto con qualcuno del Consorzio per riferire l'accaduto. La sera, la teste si metteva in contatto con...., figlia di, per comunicarle l'avvenuta uccisione del cane ad opera del padre e da quel momento i rapporti con la famiglia, fino ad allora molto cordiali, erano improvvisamente cambiati.

Il testimone, all'epoca dei fatti dipendente del Consorzio d..., marito di F.F., nonché vicino e collega d.. affermava che in data 2 gennaio 2017, rientrato da poco a lavoro, veniva contattato telefonicamente dalla sua compagna, che gli riferiva movimenti strani nel cortile, tanto da temere il tentativo di uccisione del cane di, Difatti, nel corso della telefonata, F. gli comunicava di aver visto F. con in spalla un fucile, in compagnia di G. e del cane di quest'ultimo, che fuggiva lamentandosi. Il teste dichiarava di aver ricevuto la telefonata della compagna alle ore 14.30, durante l'orario di lavoro, affermando altresì che, presumibilmente, F. e G. erano di servizio quel giorno. In un primo momento, il sig. B. si rifiutava di contattare personalmente G. e F.; tuttavia, dopo la seconda chiamata con cui la compagna lo rendeva edotto delle macchie di sangue a terra e della richiesta del G. di non recarsi presso l'impianto per una visita tecnica, si determinava a recarsi sul luogo per comprendere meglio la situazione in atto, consapevole del fatto che non fosse in quella giornata previsto alcun intervento.

Giunto sul posto notava fin da subito le macchie, descritte telefonicamente dalla moglie, nei pressi del recito. Pertanto, si avvicinava con la compagna verso G. e F. che si trovavano nei pressi dell'impianto, a circa 150 metri dalla zona dei garage, vicino il furgone di servizio Fiat Strada utilizzato da F.. A tal proposito, dichiarava di aver notato, il giorno seguente, una macchia di sangue dalle dimensioni importanti proprio nei pressi del veicolo.

In quel momento il teste dichiarava di aver visto il armeggiare con un sacco di plastica, con delle scritte pubblicitarie, della dimensione di circa ottanta centimetri, che ricordava essere pieno, pur ignorandone il contenuto. Tale sacco veniva caricato daall'interno di una scatola in metallo riposta nella macchina di servizio. Mentre F. si

occupava del sacco, si avvicinava al teste chiedendo di non rovinarlo e di lasciar perdere, riferendosi evidentemente alla vicenda che aveva coinvolto il cane.

Sconvolto per la situazione, B. si rivolgeva con fare alterato ai due uomini. F., tuttavia, non reagiva al tono di voce alterato, ma si giustificava sostenendo di aver semplicemente obbedito agli ordini impartiti da G.. Successivamente, il teste precisava la propria dichiarazione, asserendo che F. gli aveva esplicitamente dichiarato di non c'entrare nulla con l'accaduto e aveva attribuito interamente la responsabilità al G..

A questo punto, il teste, pur conscio dell'avvenuto decesso del cane, non chiedeva loro dove fosse stato collocato l'animale, decidendo di tornare in ufficio per parlare dell'accaduto con i suoi superiori. In particolare, si rivolgeva al sig. B.C. e C.A., nonché al direttore generale del Consorzio C.B.. Inoltre, riportava la notizia anche alla moglie e alla figlia di G. e al comando dei Carabinieri.

B. riferiva che era a conoscenza del fatto che ... in quanto cacciatore coadiutore, deteneva delle armi, però in quell'occasione non aveva visto alcun fucile, né aveva più avuto modo di vedere il cane in questione dopo quel giorno.

Il teste riconosceva nelle foto mostrategli dal PM le tracce di sangue rinvenute nei pressi dell'impianto, appena fuori dal recinto; peraltro, di tali macchie si perdevano le tracce in prossimità del prato adiacente all'impianto. Riferiva inoltre di aver notato dei fori di arma da fuoco presso l'idrovoro su una targa metallica, ritenendo che fossero antecedenti al fatto in esame, senza però riuscirne a ricostruire l'origine. I fori di proiettile erano localizzati nel sotterraneo dell'impianto, sotto ad una banchina, zona comunque normalmente non frequentata dai non addetti ai lavori. Peraltro, chiariva che alcune foto erano state scattate da lui e dai colleghi in sede di sopralluogo, mentre altre da lui il giorno del fatto. Il dichiarante aggiungeva, infine, di non aver tratto giovamento alcuno dal successivo licenziamento del F. ma che anzi, dopo quella vicenda, erano sorti numerosi problemi.

Il M.llo D.C.C. riferiva che il 19 gennaio 2017 si era recato in caserma l'ing. C.B., direttore generale del Consorzio di B., il quale depositava una comunicazione scritta in cui si rappresentava che presso una sede dello stesso Consorzio, sita in via S., era stato ucciso un animale mediante colpi di arma da fuoco, indicando quali responsabili G.D. e F.P.. Le relative indagini prendevano avvio dopo tale data, verificando che presso il Comune di Bondeno risultavano due cani registrati a nome di G., nessuno dei quali riconducibile a quello abbattuto, avente nome D.. Degli animali risultanti dal registro non si avevano tracce, giacché la relativa morte non era stata dichiarata alla Polizia Municipale, che provvedeva, pertanto, ad elevare una sanzione amministrativa nei confronti di G..

Si procedeva, altresì, a un controllo domiciliare nei confronti di G.D., a seguito del quale venivano ritirate le armi trovate nella sua disponibilità, ossia tre carabine e quattro fucili, regolarmente detenute. Non si procedeva, invece, al controllo del domicilio di F., giacché questo non risultava detentore di armi né titolare di porto d'armi o altra autorizzazione per il porto o la detenzione di armi.

Il teste, sulla base di quanto riferitogli dal direttore generale del Consorzio, ing. C.B., dichiarava di aver presentato due denunce: la prima in relazione ai fori trovati all'interno dell'impianto; la seconda nei confronti di G. e F. per l'uccisione del cane. Erano stati inoltre adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei due uomini, dapprima di sospensione e successivamente di licenziamento definitivo. Nello specifico, il geom. R., il geom. C. e il geom. G.G. avevano provveduto a consegnare le lettere disciplinari: in tale occasione, secondo quanto riportato a V. dal sig. B., a sua volta venuto a conoscenza del fatto da terzi, G. si era assunto l'esclusiva responsabilità sia dell'uccisione del cane che dei fori di proiettile. Pertanto, l'addebito mosso nei confronti di F. era che l'uomo era stato presente all'uccisione. Dichiarava che, nel periodo successivo, i dipendenti del Consorzio avevano subito un rilevante danno di immagine presso i media, venendo additati quali assassini.

Il geom. M.R., in qualità di dirigente tecnico del Consorzio di B., ricopriva il ruolo di superiore gerarchico rispetto A seguito della vicenda del cane, dichiarava di aver ricevuto incarico dalla sede di M. di consegnare le lettere disciplinari ai due dipendenti. L'incontro era avvenuto alla presenza del geometra C. e del geometra G.G.. Egli confermava che in quella sede, G. aveva affermato di essere l'unico responsabile del fatto, mentre F. non c'entrava nulla. Siffatte dichiarazioni, pertanto, venivano trascritte in un verbale sottoscritto dalle parti. R. ricordava che F. era rimasto basito dei fatti a lui addebitati, ma non anche se fosse rimasto silente o avesse fornito spiegazioni circa la propria presenza con G.. Tuttavia, il teste riteneva normale che i due si trovassero insieme, essendo F. aiutante di G. e suo sottoposto gerarchico.

Il teste C.L. all'epoca dei fatti era responsabile del reparto di manutenzione di Bondeno e si occupava di coordinare le operazioni di manutenzione. Affermava di aver appreso la notizia dell'accaduto solo successivamente al fatto, tramite R., il quale gli aveva descritto a grandi linee la vicenda e gli chiedeva di essere presente al momento della consegna delle lettere di contestazione a F. e a G.. Tra il momento in cui apprendeva il fatto e il momento della convocazione, il teste interloquiva con G. in ordine alla circostanza contestata: in tale occasione, G. aveva ribadito l'estraneità al fatto di.... Il teste ricordava che al momento della consegna, verificatasi a Bondeno presso l'ufficio utilizzato da R., erano presenti, oltre ai diretti interessati, lui, R. e G.G.. All'incontro, F. aveva dichiarato sia verbalmente che per iscritto di non aver partecipato al fatto, diversamente dal G. che aveva confermato di avere ucciso personalmente il cane, perché recava fastidioso con il suo continuo abbaiare. Peraltro, il teste faceva presente come non fosse mai avvenuto un licenziamento per un fatto simile in precedenza, dicendosi professionalmente dispiaciuto per una misura, a suo parere, esagerata, considerato che veniva irrogata nei confronti di due bravi dipendenti che lavoravano bene.

Successivamente alla diffusione della notizia della morte del cane, la sede del Consorzio veniva raggiunta da una manifestazione, che richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine, manifestazione in cui si contestava la morte dell'animale ad opera di dipendenti del Consorzio.

G.G., all'epoca dei fatti collaboratore del C., in sede testimoniale, ricordava che in data 7 febbraio 2017 veniva convocato dai suoi superiori, il geom. C. e il geom. R., presso un ufficio di Bondeno, al fine di consegnare a F.P. e a G.

Daniele due lettere provenienti dalla sede di M., contenenti una comunicazione scritta relativa allo spostamento della sede di lavoro degli stessi. Il teste precisava che quella era la prima contestazione disciplinare cui aveva preso parte e di aver appreso il contenuto della contestazione la mattina stessa della consegna agli interessati: essa aveva ad oggetto l'uccisione di un cane e, solo verso il G., degli spari nell'impianto idrovoro. Una volta giunti sul posto F. e G. e consegnate le buste, entrambi si mostravano scossi, dispiaciuti e contrariati nell'apprendere il cambio di sede. G., preoccupato dal dovere in poco tempo cambiare abitazione, dichiarava in quell'occasione che F. non c'entrava niente con l'uccisione del cane, assumendosi interamente la responsabilità della vicenda.

Circa i rapporti tra G. e F., riferiva che i due lavoravano insieme, essendo l'uno guardiano dell'impianto e l'altro aiutante, ritenendo che avessero una buona relazione lavorativa, improntata alla massima collaborazione.

L'imputato F.P., sottoposto all'esame dibattimentale, dichiarava che all'epoca dei fatti svolgeva l'attività di aiuto guardiano del complesso idrovoro del Consorzio di B.. Il 2 gennaio 2017 veniva contattato da G., suo diretto superiore, che gli chiedeva di recarsi alle 13:30 presso l'impianto di Santa Bianca al fine di sistemare dell'attrezzatura, in particolare una pompa da grasso, in vista della campagna irrigua. F. si recava sul posto e parcheggiava l'autovettura Fiat Strada di fronte al garage. L'imputato in quel momento notava G. con il fucile in mano, sprovvisto di tracolla. Nondimeno, non riteneva tale circostanza inconsueta, poiché già in altre occasioni l'aveva visto con il fucile. Egli, infatti, era componente della squadra venatoria per la salvaguardia del territorio, attività che svolgeva anche nell'orario lavorativo: per tale ragione non gli aveva chiesto alcuna spiegazione in ordine all'arma e procedeva con la propria attività di controllo. G., successivamente, si allontanava in compagnia del cane.

Mentre F. era impegnato nella propria attività lavorativa, avvertiva tuttavia un colpo che lo induceva a interrompersi e a uscire dal garage. Una volta fuori vedeva G. con il fucile recarsi verso l'impianto idrovoro. Dopodiché l'imputato tornava ad esercitare le sue mansioni e, caricati gli attrezzi sul furgone, lo colloca davanti l'impianto, sia per scaricare taluni attrezzi, sia per svolgere un'attività di compilazione; difatti, il F. precisava che, non avendo un suo ufficio, veniva utilizzata la garitta all'interno dell'impianto come punto d'appoggio per svolgere le proprie attività. Una volta parcheggiato il furgone, F. sentiva G. chiamare il cane per farlo avvicinare a sé e mente l'imputato era intento nell'attività di compilazione di alcuni documenti, d'improvviso, udiva uno sparo. In seguito a ciò, egli vedeva ritornare G. dal canale, al quale chiedeva cosa avesse fatto e quest'ultimo rispondeva di aver ucciso il cane per difendersi. L'imputato, appresa la circostanza da G., faceva notare a quest'ultimo di aver sbagliato ad agire in quel modo, mostrandosi in disaccordo con tale comportamento. F., inoltre, precisava di non aver mai preso, né tenuto in mano il fucile di G..

Successivamente allo sparo, si avvicinava all'impianto F.F., che F. conosceva solo di vista, quale compagna del B.. La donna veniva prontamente avvicinata da G., che le chiedeva di non recarsi presso l'impianto data l'imminente visita di un ingegnere, mentre F. a distanza le faceva gli auguri di buon anno. Nondimeno, in un secondo momento la stessa ritornava accompagnata dal compagno e i due, in particolare B., prima si accanivano verbalmente contro G. con frasi del tipo "Ti voglio vedere morto, devi morire" e poi si rivolgevano all'imputato, il quale dichiarava, in quell'occasione, di essere estraneo al fatto. Egli negava inoltre che all'arrivo di B. fosse intento ad armeggiare con un sacco.

Dopo che B. e la compagna si erano allontanati, G. aveva inserito il corpo del cane all'interno di un sacco e lo aveva caricato sul furgone Fiat Strada utilizzato da F.. Il tutto era avvenuto senza l'ausilio di quest'ultimo, intento, nel frattempo, a compilare alcune tabelle. Dopodiché, insieme, si erano recati insieme a seppellire il cane. L'imputato ricordava che sulla strada per andare a seppellire il cane, a bordo del furgone, il fucile si trovava in mezzo ai due sedili ma veniva assicurato da G. in ordine al fatto che l'arma fosse scarica.

F., ancora, dichiarava di non aver visto delle macchie di sangue, essendone venuto a conoscenza solo in un momento successivo. Inoltre, affermava che il mezzo con cui veniva trasportato il cane nel sacco di iuta non presentava tracce di sangue.

Infine, chiariva di essere ritornato a lavoro dopo il 27 gennaio, a causa di uno stato influenzale che lo aveva costretto a restare a casa. Dopo tali fatti, lui e G. non avevano più parlato dell'accaduto, né erano stati contattati in relazione a tale avvenimento, almeno fino al 7 febbraio 2017. In tale data, l'imputato veniva convocato dal geom. R. e, presentatosi presso l'ufficio di Bondeno, gli veniva consegnata la contestazione disciplinare relativa all'uccisione del cane ed il conseguente trasferimento della sede lavorativa. In quell'occasione, G. dichiarava l'estraneità dell'imputato rispetto ai fatti contestati, rivendicando l'esclusiva paternità della condotta contestata.

Tale vicenda, a dire di F., aveva prodotto conseguenze negative su di lui e sulla sua famiglia, giacché a seguito del licenziamento con fatica riusciva a rispondere alle esigenze economiche del suo nucleo familiare; peraltro ricordava un episodio in cui sua figlia di dieci anni usciva di scuola piangendo perché i compagni e la maestra avevano etichettato suo padre come un assassino. Inoltre, il teste dichiarava di aver ricevuto svariati insulti, sia nei sit-in organizzati in quel periodo dalle associazioni animaliste, sia in talune dichiarazioni rese tramite il mezzo televisivo e sui social network.

Il dichiarante chiariva di aver valutato l'ipotesi di esporre querela nei confronti di G., ma di aver rinunciato ad agire in tal senso per paura delle eventuali ripercussioni che ne potevano derivare su di lui e sulla sua famiglia.

Il teste G.D. è stato ascoltato quale testimone assistito ex art. 197 bis c.p., avendo già definito la propria posizione tramite sentenza di applicazione pena. All'epoca dei fatti egli era una guardia idraulica, addetto alle mansioni di controllo e igienizzazione dell'acqua presso il Consorzio di B.B. dal 1980. Egli abitava in una casa di proprietà del Consorzio in via S. e nella palazzina di fianco alla sua vi era l'alloggio del collega B. con la compagna F.; confermava di conoscere F.P. in quanto suo collega e collaboratore.

Il giorno del fatto G. e F., come d'accordo, si vedevano verso le ore 13:30, nei pressi dei garage vicino l'impianto, in cui si trovavano gli attrezzi di manutenzione. Sul luogo dell'incontro il teste, prima dell'arrivo di F., notando una nutria e

avendo, quale cacciatore coadiutore, il compito di ucciderle per garantire la salvaguardia del territorio, imbracciava il proprio fucile con l'intento di abbatterla. Nello specifico si trattava di un fucile calibro 12, sprovvisto di tracolla ed in relazione al quale, secondo il teste, l'uso di un silenziatore risultava tecnicamente impossibile. Intanto F. era giunto sul luogo dell'incontro ed aveva iniziato la sua attività.

Il teste confermava di avere un cane, di nome D., che teneva all'interno di una recinzione in rete metallica e che quel giorno aveva deciso di lasciarlo libero in quanto particolarmente agitato. Nondimeno, non era riuscito nell'intento di calmarlo, tanto che l'animale si era dato alla fuga, correndo fino all'impianto idrovoro. Risultando vani i tentativi di richiamarlo, G. si era dato al suo inseguimento per evitare che scappasse in campagna, portando con sé il fucile per evitare di lasciarlo incustodito e non avendo il tempo di rientrare in casa e riporlo. A questo punto, innervosito dalla persistente disobbedienza dell'animale, gli sparava un colpo che ne cagionava la morte usando il fucile prima imbracciato per uccidere la nutria, nel frattempo dileguatasi. G. precisava di essersi determinato ad uccidere il cane anche in virtù dello stato aggressivo da questo mostrato, in quel momento, nei suoi confronti. Dichiarava di aver sparato un unico colpo all'altezza dell'idrovoro, non anche altri colpi all'altezza del garage.

G. chiariva che F. in quel momento non era con lui e di essersi totalmente disinteressato allo stesso in quel frangente temporale; inoltre precisava di averlo rivisto, affacciato ad una balaustra vicino l'impianto, solo dopo qualche minuto dallo sparo, mentre stava risalendo dall'argine. In quell'istante l'imputato chiedeva a G. cosa avesse fatto e, dopo aver appreso quanto accaduto, si era arrabbiato e aveva inveito nei suoi confronti.

Successivamente il dichiarante, vedendo la sig.ra F. avvicinarsi e immaginando che la donna avesse intuito qualcosa, tentava di allontanarla con una scusa, per poi ritornare verso l'impianto insieme a F.. Tuttavia, poco tempo giungeva sul luogo anche B., compagno della F., che, informato dell'evento, inveiva ed aggrediva sia verbalmente che fisicamente G., proferendo frasi del tipo: "Ti voglio vedere morto", "Sei un bastardo".

G. riteneva probabile, pur non ricordandolo con certezza, sia di aver pronunciato verso B. le parole "Ho fatto una cazzata non mi rovinare", sia che B. si era rivolto in tale occasione anche a F.. Tuttavia, ricordava con chiarezza che in quell'occasione quest'ultimo aveva dichiarato la propria estraneità al fatto, negando che lo stesso avesse proferito anche frasi del tipo "mi ha detto lui" - riferendosi a G. - "di farlo". Il teste precisava inoltre che F. non aveva mai tenuto in mano il fucile, né quel giorno né in altre giornate, non avendo neppure il porto d'armi.

Una volta che B. e la compagna si erano allontanati dall'impianto, G. e F. si recavano verso lo stabile e, mentre F. compilava dei documenti, G. inseriva il cane all'interno di un sacco di iuta, appartenente al Consorzio, per poi caricarlo sul cassone del pick-up. L'autovettura nella disponibilità di F. veniva scelta dal teste in quanto più vicina alla posizione del cane in quel momento e poiché dotata di un cassone di dimensioni utili a trasportare il cadavere dell'animale. A tal proposito, G. riteneva che, proprio in virtù del ruolo gerarchico sovraordinato da lui ricoperto, F. non si fosse opposto all'uso del suo autoveicolo. Tramite l'auto di servizio, i due si recavano in una chiavica in campagna, dove F. doveva effettuare una manutenzione: scaricava pertanto l'uomo e procedeva a seppellire l'animale morto. Dopo quella giornata, G. dichiarava di non aver più parlato del fatto con F..

Dopo circa un mese, tuttavia, gli veniva notificata una contestazione disciplinare, in cui veniva disposto lo spostamento della sede lavorativa nonché l'obbligo di lasciare la propria abitazione entro 15 giorni. Successivamente alla lettera, G. veniva invitato a presentarsi presso il Consorzio di Modena, ove aveva logo un incontro cui partecipavano il suo legale, F., R., C. e G.G.; in tal sede venivano domandati chiarimenti sull'accaduto e G. aveva ribadito la propria esclusiva responsabilità, escludendo qualsiasi partecipazione di F.. In quell'occasione entrambi avevano ricevuto una lettera disciplinare.

Il teste sosteneva che molto raramente teneva con sé il fucile durante l'orario di lavoro, mentre lo usava più frequentemente all'interno dell'impianto; ciò rendeva possibile che il F. in altre occasioni lo avesse visto con il fucile. Il teste forniva delucidazioni in ordine alla sua qualifica di coadiutore, precisando che questa aveva ad oggetto numerosi animali, tra cui nutrie e piccioni. Per lo svolgimento dell'attività occorreva contattare un numero verde prima di agire, per avvisare che si sarebbe sparato; nondimeno, in quell'occasione, per uccidere la nutria non aveva provveduto in tal senso, data la rapidità dell'intervento.

Dopo la lettera di contestazione, la vicenda assumeva rilievo pubblico, formando oggetto di attenzione da parte dei giornali e dei media, i quali facevano riferimento sia al teste che al F.. Egli negava che nel corso dei contatti telefonici avuti con F., successivamente alle lettere di contestazioni, quest'ultimo gli avesse domandato di addossarsi ogni profilo di responsabilità, anche perché non era necessario, data la comune consapevolezza della reale estraneità dell'odierno imputato rispetto al fatto.

La testimone G.S. è la figlia di G.D. e dichiarava di aver abitato nella casa familiare sita in via S. fino all'agosto 2016, prima di cambiare abitazione. La teste conosceva B.A. e F.F., di cui sosteneva essere molto amica. Qualche giorno dopo il fatto, intorno al 3 o al 4 gennaio 2017, B. e F. si recavano presso la sua abitazione rendendola edotta della morte del cane, circostanza a lei fino a quel momento ignota. Inoltre, la F., pur riferendole di aver visto suo padre uccidere il cane, affermava che avrebbe fatto in modo che F., presente al momento del fatto, si prendesse la colpa, in tutto o in parte, dell'uccisione, perché entrambi non volevano che, una volta andato in pensione G., F. diventasse loro vicino di casa. Dopo tale visita, S.G. interloquiva con il padre che le confermava di aver ucciso il cane, anticipandole che ciò avrebbe comportato delle conseguenze dal punto di vista lavorativo. Inoltre, la teste comunicava al padre la volontà manifestata dalla F. e da B. di far ricadere la colpa su F. e l'uomo reagiva dicendole che F. non c'entrava con la vicenda e che pertanto non doveva assumersi alcuna responsabilità.

Il teste A.S., agente di P.S., nel 2017 conosceva e frequentava P.F.. Dichiarava di ricordare la vicenda legata alla morte del cane, essendogli stata raccontata da F. qualche giorno dopo l'accaduto, per ricevere un consulto ed un consiglio su cosa fare. F. gli aveva riferito di non aver assistito all'esecuzione del cane, poiché intento a svolgere le sue mansioni lavorative, ma di aver sentito solo degli spari, a seguito dei quali vedeva il suo responsabile venirgli incontro con in

mano il fucile. Sempre F. gli aveva raccontato di un diverbio tra B. e G., in cui i due erano addirittura arrivati alle mani. In quell'occasione, F. si diceva tranquillo poiché estraneo alla vicenda, tuttavia si mostrava intimorito dalle conseguenze derivanti dalla presentazione di una querela verso un suo superiore.

La teste C.C., zia dell'imputato, dichiarava che il giorno del fatto, verso sera, F. si era recato a casa sua per altri motivi e con l'occasione le aveva raccontava dell'uccisione del cane ad opera di un collega. In particolare, le aveva riferito che, giunto sul luogo dell'appuntamento, vedeva G. con un fucile che rincorreva il cane. Noncurante della situazione, giacché conscio della qualità di cacciatore ricoperta da G., aveva iniziato a svolgere le sue mansioni, quando improvvisamente avvertiva uno sparo che lo induceva ad interrompere la sua attività per andare a controllare. In tal modo, vedeva venire verso di lui G., che gli comunicava di aver ucciso il cane per difendersi da un tentativo di aggressione da parte dell'animale. La teste al termine del racconto chiedeva a F. se avesse intenzione di denunciare G., ma l'uomo si mostrava indeciso. La vicenda era divenuta pubblica, formando oggetto di contestazioni da parte di associazioni animaliste, sia per tramite di manifestazioni che di post pubblicati su Facebook. Riferiva di aver creduto, in un primo momento, che l'uscita della notizia dai giornali fosse conseguita alla denuncia proprio da parte del nipote.

La valutazione delle prove e il giudizio di proscioglimento.

Così ricostruiti i contenuti della lunga istruttoria effettuata, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'odierno imputato per i fatti contestati nel capo di imputazione. Invero, l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento di F. nell'uccisione del cane.

Ciò si desume da plurimi elementi.

In primo luogo, rilevano le dichiarazioni rilasciate dallo stesso G.D.. A tal proposito, occorre ricordare come la dichiarazione di tale testimone, già imputato in un procedimento connesso per lo stesso fatto, deve sottostare a un doppio vaglio di attendibilità, sia intrinseca che estrinseca. L'attendibilità intrinseca afferisce propriamente alla credibilità in sé e per sé del dichiarante e della dichiarazione stessa e, pertanto, la sua verifica postula un duplice controllo: l'uno, di carattere soggettivo, cade sulla fonte delle dichiarazioni e riguarda la credibilità della persona che le rende; l'altro, di natura oggettiva, concerne i contenuti e le caratteristiche della dichiarazione stessa. L'attendibilità estrinseca attiene, invece, a quegli altri elementi di prova che devono corroborare dall'esterno la dichiarazione di cui trattasi.

Ciò posto, appare possibile formulare una valutazione di complessiva attendibilità del testimone. Questi, invero, dichiarava in molteplici occasioni di essere l'esclusivo autore del fatto e la credibilità di tale assunzione di responsabilità è supportata dalla considerazione che la stessa non è stata resa a seguito di un notevole lasso di tempo dall'accaduto. Al contrario, egli ha asserito fin da subito, nel corso del confronto con B. accorso nelle immediatezze, di essere l'unico autore della condotta, elemento che depone per la genuinità di tale affermazione, rimasta ferma anche nelle ulteriori molteplici occasioni nelle quali G. è stato chiamato a riferito circa l'evento. L'uccisione del cane, peraltro, è apparsa la concretizzazione di un'intenzione già in precedenza manifestata dal sig. G., che nei giorni precedenti aveva dichiarato, a fronte delle lamentele dei vicini, di voler uccidere il cane. Non si vede, all'opposto, per quale ragione F. avrebbe dovuto sopprimere l'animale.

Anche la versione narrata, in sé, appare del tutto plausibile e certamente lo è in misura maggiore rispetto a quella che vede il coinvolgimento dell'odierno imputato nel fatto. Come detto, F.P. non ha il porto d'armi e plurimi testimoni hanno riferito che non l'avevano mai visto imbracciare un fucile. Appare anche verosimile la circostanza per la quale l'imputato, vedendo G. imbracciare l'arma, non abbia pensato a nulla di anomalo dal momento che quest'ultimo aveva il compito di tenere sotto controllo la fauna del posto, al fine di evitare problemi all'impianto. Sembra del tutto illogico, invece, ipotizzare che sia stato proprio F. a sparare il colpo nei confronti del cane, con il quale egli non aveva alcun particolare rapporto. V'è anche da aggiungere che la sua eventuale mera presenza sul luogo del fatto, ove anche venisse provata, non comporterebbe alcuna responsabilità di tipo concorsuale, dal momento che non è ipotizzabile in capo a F. alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, sicché, al più, potrebbe ipotizzarsi una mera connivenza che esula dal concorso di persone nel reato.

Peraltro, tornando alla posizione di G., non è emerso alcun'eventuale fine utilitaristico derivante dalla dichiarazione autoaccusatoria. Al contrario, semmai, si può evidenziare come sarebbe stato maggiormente conveniente per lui alleggerire la propria responsabilità addossando la colpa a F. lì presente. Del resto, è proprio G., e non F., che aveva più da perdere dalla vicenda: egli lavorava all'interno del Consorzio ed era il superiore di F.; alloggiava, per tale ragione, in un immobile fornito dall'azienda; appariva, infine, prossimo alla pensione. Ebbene, l'uomo era perfettamente consapevole che assumendosi la colpa dell'evento avrebbe verosimilmente perso il lavoro e con esso l'abitazione e si sarebbe posto in una situazione di particolare difficoltà, perdendo anche il lavoro.

Quale riscontro estrinseco alle dichiarazioni di G., rileva che tale versione è stata ripetutamente ribadita da questo e dall'odierno imputato, sia in sede di colloquio con i propri superiori, in occasione della consegna del provvedimento disciplinare, che nel corso di interlocuzioni con i propri conoscenti. Così, ad esempio, l'estraneità di F. all'accaduto era stata riferita da G. alla figlia S.; F., ancora, aveva detto di essere estraneo alla vicenda sia al suo amico A.S., chiedendogli anche consigli su come comportarsi, sia alla zia, la sig.ra C.C..

Appare infine pienamente credibile la versione dell'imputato, anch'essa corroborata da riscontri esterni. In primo luogo, questi ha sempre mantenuto ferma la propria versione dei fatti, come riferito dai testimoni. In secondo luogo, dall'istruttoria dibattimentale è emerso come la mancata proposizione di querela da parte dello stesso nei confronti del sig. G. - fatto che potrebbe indurre a dubitare della sua credibilità - fosse stata determinata dalla peculiare soggezione dell'uomo nei confronti dell'autore del fatto, essendo questi il suo diretto superiore. Tale elemento è stato confermato sia dall'amico S., che dalla zia, con cui l'uomo si era messo in contatto qualche giorno dopo i fatti e a cui aveva comunicato le proprie incertezze circa un eventuale proposizione di querela. Del resto, lo stesso F. dichiarava di aver contattato l'amico S. in forza della qualifica da questi rivestita di agente di Polizia, ritenendo potesse fornirgli i consigli

più adatti su come agire.

Le affermazioni contenute nella sentenza emessa dal giudice del lavoro del 17.1.2019 non appaiono condivisibili nella misura in cui attribuiscono a F. frasi di un tenore dirimente, tanto da essere considerate alla stregua di una confessione stragiudiziale. In verità, le affermazioni da questo rese all'arrivo di B. non sono state replicate in dibattimento negli stessi termini di cui alla causa lavoristica e possono ragionevolmente essere interpretate in maniera di certo non univoca. Sicuramente, non possono valere a fondare un sicuro coinvolgimento di F.P. nel fatto.

Rimane la circostanza che la testimone F. ha fornito nel corso del dibattimento una ricostruzione diversa di fatti: questa, invero, dichiarava di aver visto F. imbracciare il fucile e rincorrere il cane congiuntamente al G.. Nondimeno, senza con ciò giungere ad una valutazione, in termini negativi, di credibilità della testimone, tale fatto è apparso smentito dai ricordati riscontri estrinseci, per i quali F. non era titolare di un porto d'armi, né era mai stato visto in precedenza afferrare il fucile. Viceversa, G. sovente impugnava l'arma nello svolgimento della propria attività, tanto che l'utilizzo del fucile da parte di questi non appariva affatto anomalo. Risulta pertanto verosimile che anche in quell'occasione la sig.ra F. abbia visto G., e non F., imbracciare l'arma e che possa aver in dibattimento fornito una versione anche involontariamente imprecisa del proprio ricordo. Del resto, la testimone dichiarava di aver telefonato al compagno chiedendogli di contattare proprio. Ancora, all'arrivo di B., questo e la compagna si scagliavano immediatamente contro G., circostanza che appare inconciliabile, soprattutto per la donna, con l'aver visto che il fucile era imbracciato da F.. In relazione alle macchie di sangue che risultano dalle fotografie prodotte in udienza, va precisato che tali scatti sono stati eseguiti da B. e F., non provenendo da un organo di Polizia giudiziaria. Esse sono state scattate trascorsi dei giorni dal fatto e riguardano zone della pertinenza dell'abitazione nelle quali nessun testimone ha riferito che si sia verificato alcuno sparo o evento traumatico nei confronti del cane, che la stessa F. aveva visto correre via verso l'impianto idrovoro. Si tratta quindi di un elemento troppo debole anche per poter ritenere che il sangue immortalato appartenga certamente all'animale.

Conseguentemente, deve escludersi la responsabilità dell'imputato quale autore del fatto per cui si procede.

Si pone, infine, la questione di una eventuale responsabilità di F. a titolo di concorso. Invero, da un lato, i testimoni F. e B. dichiaravano di aver visto l'uomo con in mano il sacco contenente il corpo dell'animale; dall'altro, sia G. che l'imputato dichiaravano che il corpo era stato caricato sull'auto di questi e che insieme si erano recati nel luogo della sepoltura.

Orbene, come noto, le fattispecie concorsuali sono fattispecie plurisoggettive a forma libera e casualmente orientate, in quanto dalla combinazione dell'art. 110 c.p. e della norma di parte speciale risulta punibile chiunque fornisca un qualsiasi contributo, sia esso materiale o psicologico, dotato di efficacia eziologica. In forza di tale combinazione, appaiono così punibili anche condotte apparentemente atipiche rispetto alla fattispecie di parte speciale monosoggettiva. Il perimetro della tipicità della condotta del concorrente, invero, è selezionato solo tramite il rapporto di causa tra la condotta dello stesso e il fatto, nonché dall'elemento soggettivo.

Quanto al contributo psicologico o morale, occorre che il concorrente abbia fatto nascere o rafforzato il proposito criminoso; il contributo materiale, invece, viene accertato, per giurisprudenza consolidata, secondo i principi tipici che regolano la verifica del nesso di causa nei reati con evento naturalistico. Da ciò consegue che l'accertamento deve essere condotto ex post, in forza della teoria condizionalistica, ossia eliminando mentalmente il contributo del correo e verificando se il reato, hic et nunc, venga consequenzialmente meno con quelle modalità. In altre parole, il correo deve concretamente aver quantomeno agevolato la realizzazione del fatto realizzatosi con quelle precise caratteristiche. Tale considerazione ha indotto la giurisprudenza ad escludere la punibilità tanto del complice maldestro e dunque dannoso, tanto del complice inutile, ossia di colui il cui apporto è pari a zero.

Ebbene, nel caso di specie deve pacificamente escludersi il concorso morale dell'imputato nella commissione di fatto. Questi, infatti, non ha né determinato, né rafforzato la volontà criminosa dell'agente. Come precedentemente esposto, egli non aveva alcuna ragione per provocare la morte dell'animale: non ne era il proprietario, né è stata fornita alcuna prova circa possibili sentimenti di astio da parte dell'uomo nei confronti del cane. Per le medesime motivazioni, l'uomo non aveva alcun motivo di incentivare G., rafforzandone l'intento criminale.

Deve del pari essere escluso qualsiasi apporto materiale nella commissione del reato. Non è stata raggiunta la prova, infatti, che F. abbia concretamente agevolato l'azione. Egli non ha fornito l'arma a G., né lo ha aiutato nel recuperare l'animale. Ancora, deve escludersi che abbia svolto la funzione di cosiddetto palo, ossia colui che vigila sull'azione criminosa del complice avvertendolo dell'arrivo di una persona estranea. Invero, al sopraggiungere della sig.ra F., questi rimaneva fermo, non avvertendo G., né cercando di impedire l'arrivo della donna. Anzi, era proprio quest'ultimo a tentare di allontanare la vicina, raccontandole una menzogna.

L'eventuale partecipazione dell'imputato alla sepoltura dell'animale, realizzatesi mediante la messa a disposizione della propria auto e l'eventuale caricamento del corpo sul mezzo - come evidenziato dalla F. e dal B. che notavano l'uomo afferrare un sacco che appariva pieno - deve essere considerato quale post factum non punibile.

Alla luce di tali considerazioni, deve pronunciarsi assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.
DISPOSITIVO DI SENTENZA

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.

Assolve

F.P. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p., fissa in giorni 75 il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Ferrara, il 17 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2022.

www.ScuolaDirittoAvanzato.com